



COMUNE  
DI PIACENZA

## Ordinanza n. 765 del 31-10-2025

**OGGETTO:**

**DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, CONSUMO, VENDITA E DETENZIONE IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SANTO PATRONO PROHOR PCINSKI", DALLE ORE 18.00 DEL 31 OTTOBRE ALLE ORE 18.00 DEL 02 NOVEMBRE 2025, PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA CITTADELLA 54, PIACENZA.**

**Servizio: Settore Piacenza 2030**

**IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 2929 del 27/10/2025 il Comune di Piacenza ha approvato la collaborazione con la Chiesa Ortodossa macedone Santo Padre Prohor Pcinski per l'evento denominato "Santo Patrono Santo Prohor Pcinski", da svolgersi nelle giornate del 31 ottobre, 01 e 02 novembre 2025 (dalle ore 18.00 del 31 ottobre alle ore 18.00 del 02 novembre), presso il parcheggio di Via Cittadella 54, Piacenza;
- in occasione della festa del Santo Patrono, Santo Prohor Pcinski, si terrà un pranzo eucaristico comunitario nel parcheggio all'aperto situato nella piazzetta antistante la chiesa ortodossa. In detto pranzo è prevista la consumazione di bevande alcoliche;

### **Preso atto:**

- del fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie ed altri contenitori di vetro e lattine, successivo al consumo di bevande ivi contenute;
- che l'abbandono e l'uso improprio di contenitori in vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico comporta elevato rischio di taglio/lesione per i cittadini e problemi di ordine e sicurezza, nonché criticità igienico-sanitarie;
- dell'elevato afflusso di persone in occasione del fine settimana, considerata anche la concomitanza dell'evento in oggetto con la ricorrenza di Halloween, nelle zone del centro storico, ivi compresa la zona ove si terrà l'Evento promosso dalla Chiesa Ortodossa;

### **Richiamati:**

- la nota del Questore di Piacenza prot. n. 0015455 del 20/06/2017 come rettificata con prot. n. 0015635 del 21/06/2017 con la quale, tra le altre cose, si prevede da parte del Sindaco l'emanazione di apposita ordinanza che vieti la vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e lattine;
- l'art. 54, comma II, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 33 dello Statuto Comunale;
- la Circolare del Ministero dell'interno del 26 luglio 2018 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli della sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche";

### **Viste:**

- la nota della Prefettura di Piacenza, Prot. Gen. n. 64901 del 12/06/2017 che si è espressa sul tema della sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono notevole afflusso di pubblico;
- la nota della Questura pervenuta con pec in data 22 Agosto 2018;
- la nota della Prefettura PG 82795 del 08/07/2021;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto necessario** emettere provvedimento contingibile ed urgente relativo alla manifestazione sotto richiamata al fine di adottare misure necessarie a prevenire situazioni che possano turbare l'incolumità pubblica e la vivibilità urbana:

“evento denominato Santo Patrono Santo Prohor Pcinski, da svolgersi nelle giornate del 31 ottobre, 01 e 02 novembre 2025 (dalle ore 18.00 del 31 ottobre alle ore 18.00 del 02 novembre), presso il parcheggio di Via Cittadella 54, Piacenza”;

## **ORDINA**

per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono qui integralmente richiamate:

Agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le bevande somministrate durante l'Evento in oggetto, attività commerciali in forma ambulante ed attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, è fatto divieto assoluto di somministrazione, consumo, vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro o lattine di qualunque genere, prevedendo in sostituzione, la somministrazione/vendita in contenitori di carta o in altro materiale. E' da preferirsi l'utilizzo di contenitori biodegradabili e comunque non inquinanti.

Il divieto riguarda le aree prossime allo svolgimento dell'Evento.

Alla cittadinanza è fatto divieto assoluto di detenzione e consumo nei luoghi pubblici indicati di bevande ed alimenti in contenitori di vetro o lattine di qualunque genere. La somministrazione in contenitori di vetro e lattine è ammessa solo all'interno dei pubblici esercizi esclusivamente per il servizio ai tavoli ed al bancone da parte dei gestori a favore dei consumatori, senza possibilità alcuna di asporto da parte degli stessi.

E' fatto obbligo all'organizzatore di far rispettare la suddetta ordinanza per quanto di sua spettanza.

## **AVVERTE**

- che, fatte salve ove applicabili le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 333,33;
- che la seguente ordinanza mantiene valide le sue prescrizioni anche in caso di differimento della manifestazione;
- rimangono ferme le prescrizioni contenute nelle ordinanze degli anni precedenti.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

### **RENDE NOTO**

- che a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna;
- in alternativa, nel termine di 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
- gli atti relativi possono essere visionati presso il Settore Piacenza 2030 del Comune di Piacenza;
- a norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dott. Dario Pietro Naddeo, Dirigente del Settore Piacenza 2030 del Comune di Piacenza;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga immediatamente notificata all'organizzatore:

Sig. Petrov Stojcho (mail:sv.prohor-pcinski-pc@outlook.it)

e affissa all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale e sui mezzi di comunicazione e di stampa.

### **DISPONE INFINE**

- che la Polizia Locale sia incaricata della sorveglianza e dell'applicazione del presente provvedimento;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Questura di Piacenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando Polizia Municipale.

**Sottoscritta dal Sindaco**  
**TARASCONI KATIA**  
con firma digitale

Piacenza, 31-10-2025

Sottoscritta da SINDACO  
*KATIA TARASCONI*

*Documento firmato digitalmente*